



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil *Segreteria Nazionale*

PERCHE' CI OPPONIAMO A QUALSIASI INTERVENTO NORMATIVO CHE INCREMENTI I REQUISITI O PENALIZZI IL TRATTAMENTO DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

PENSIONAMENTO A DOMANDA (VECCHIAIA ANTICIPATA)

A seguito della smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di P.S. , che ha assunto la denominazione Polizia di Stato e dopo l'entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 121/1981 successivamente al 25.06.1982 , la **prevalenza** del personale è stato assunto nei ruoli della Polizia di Stato **per concorso pubblico** e non tramite arruolamento (l'eta' per la ferma militare era di 18/19 anni).

In tal senso i vincitori dei concorsi da quella data (25.06.1982) entrarono nei ruoli della Polizia di Stato con un'eta' media di 26/27 anni , trend costante fino al 2005 allorquando non furono piu' banditi concorsi pubblici .

Per effetto dei vari interventi correttivi attualmente l'accesso al pensionamento a domanda , nel sistema previdenziale della Polizia di Stato, non potra' che avvenire prevalentemente , per le fasce di personale interessato , se non al compimento quantomeno di un'eta' anagrafica di 57 anni .

Infatti è attualmente vigente per l'accesso a domanda il requisito anagrafico di 57 anni unito ai 30 anni di servizio effettivo , a cui andranno **aggiunti** i 12 mesi della c.d.finestra mobile e minimo i 3 mesi dell'incremento della speranza di vita (per un totale anagrafico di 58 anni e 3 mesi).

Come si puo ben notare il requisito anagrafico complessivo di 58 anni e tre mesi , a cui parallelamente si aggiungera' il differimento di 24 mesi del pagamento del t.f.s., è quasi **coincidente** con quello per il pensionamento di vecchiaia, ovvero 60 anni, previsto per il personale fino alla qualifica di Primo Dirigente.

Analogo ragionamento è compatibile con l'altro requisito eventualmente utilizzabile per l'accesso a domanda e cioe' i soli 35 anni di servizio effettivo , ovvero 40 anni utili, a cui andranno **aggiunti** anche in questo caso sia la finestra mobile che l'incremento della speranza di vita.

Detto requisito , stante la vigente normativa e fermi i presupposti , sara' di fatto **inutilizzabile** poiche' matematicamente si raggiungera' prima l'attuale requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia- 60 anni -con conseguente risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro. (posto 26/27 anni l'ingresso nei ruoli +35 anni di servizio effettivo = 61 anni di eta' anagrafica anni ed oltre) .

Per completezza informativa l'altro ed ultimo requisito utilizzabile per l'accesso al pensionamento a domanda , quello dei 53 anni ed il massimo di contribuzione previsto dall'ordinamento di appartenenza, è divenuto di fatto **impraticabile** dall'1.1.2012 per la quasi totalita' del personale , poiche' prevalentemente rimasto appannaggio esclusivo del personale



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil *Segreteria Nazionale*

proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. e già destinatario del sistema esclusivamente retributivo, nel caso ,appunto, avesse raggiunto al 31.12.2011 la massima contribuzione.

Ora incrementare o penalizzare ulteriormente sarebbe in qualche modo pervicace poiché la normativa vigente , frutto di una serie di modifiche "in peius", ha già raggiunto, purtroppo, gli scopi dissuasivi come sopra illustrato.

In particolare il mantenimento dell'attuale leggero margine di anticipo per il pensionamento a domanda , rispetto al pensionamento di vecchiaia, appare a questo punto quantomeno residualmente **necessario**.

Il lavoro del poliziotto, per la riconosciuta gravosità , ovviamente necessita' di una particolare efficienza psico-fisica , caratteristica questa che si attenua per il decorrere ineludibile del tempo , tanto che l'Amministrazione verifica il permanere dell' idoneità al servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato

Lasciare quindi ad una scelta individuale un margine di valutazione sull'opportunità di restare in servizio oppure accedere al pensionamento anticipato ,senza penalizzazioni , anche per l'interesse pubblico connesso, appare quanto mai utile , opportuno , anzi necessario nei confronti di chi ritiene di avere affievolite o di non essere più in possesso delle connotazioni per assolvere alla gravosità e **specificità del servizio** stesso,quest'ultimo aspetto peraltro riconosciuto giuridicamente .

PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Una valutazione a parte , invece , merita l'eventuali ipotesi dell'incremento dell'età di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Per l'accesso al pensionamento di vecchiaia posti i dati anagrafici medi di accesso nei ruoli della Polizia di Stato (come detto 26/27 anni) vige in gran parte l'analisi svolta per il pensionamento a domanda , però con alcune variabili.

La prima è quella riconducibile alle modifiche del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, ovvero l'introduzione del sistema contributivo per i neo assunti dal 1.1.1996 e per coloro i quali avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995(sistema misto) e da ultimo per tutto il restante personale già destinatario del sistema retributivo a seguito della estensione dall'1.1.2012 del contributivo cui concorrono **tutti gli emolumenti soggetti a contribuzione** .

Per la sistematicità così introdotta , appare conveniente economicamente permanere in servizio ,sia pure con le diversificazioni individuali , appunto per l'**incremento** del montante contributivo,nonché per lo stesso **incremento** del tfs e per l'**innalzamento** del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al pensionamento , ulteriore parametro che eleva gradualmente il trattamento pensionistico.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

In tal senso verrebbe anche raggiunto dalla totalità del personale entrato nei ruoli successivamente al 25.06.1982 anche il beneficio del **terzo assegno di funzione** che, secondo le norme contrattuali vigenti, compete al 32° anno di servizio effettivo.

Invero, però, l'incremento dell'età di accesso al pensionamento di vecchiaia, anche se limitato all'assorbimento della finestra mobile e all'incremento della speranza di vita, **non appare confacente** con la necessaria **efficienza fisica**, presupposto implicito per svolgere in modo congruo ed efficace il delicato servizio connesso alla specificità dei **compiti istituzionali**

L'unica alternativa logica in presenza di una ipotesi di innalzamento di accesso al pensionamento di vecchiaia e quella di ricondurla alla volontarietà dell'interessato, in presenza di una accertata idoneità **compatibile** al servizio.

Sotto questo profilo si "armonizzerebbe" in parte il sistema previdenziale della Polizia di Stato a quello delle omologhe altre forze di polizia ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 170/2007, che mantengono su base volontaria una forma di ulteriore permanenza in servizio al compimento dell'età di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Non solo, ma anche per effetto del surrichiamato art.18 appare totalmente logico, coerente e normativamente corretto prevedere l'estensione al personale della Polizia di Stato, per il calcolo della base pensionabile nel sistema retributivo, l'applicazione dell'art.54 del D.P.R. 1092/1973, che peraltro viene favorevolmente già adottato **da altre forze di polizia del comparto sicurezza e soccorso pubblico**

Il Segretario Generale

Daniele TISSONE



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil

Segreteria Nazionale

IPOTESI DI REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA E COMPARTO VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO

OSSERVAZIONI

Premessa

Il regolamento sulle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico, previsto dal D.L. 201/2011, è stato già oggetto di un ordine del giorno, conseguente a diverse mozioni parlamentari, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio 2012.

L'ordine del giorno, che riprende essenzialmente il principio della specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, riconosciuto ai fini della tutela *economica, pensionistica e previdenziale* dall'art. 19 della Legge 183/2010, impegna il Governo a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela della specificità che tengano conto della condizione peculiare del personale in questione e delle loro condizioni di impiego operativo altamente rischioso, e che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche, in linea con la legislazione dei paesi europei in materia di norme previdenziali.

Tale previsione di impegno, formulata e approvata dal Senato, deve essere totalmente considerata nell'ipotesi di schema di regolamento.

L'eventuale schema di armonizzazione deve tener conto della specificità del nostro comparto, e conseguentemente eventuali ipotesi di innalzamento dell'età di pensionamento, comporterebbero l'inevitabile conseguenza di una elevazione dell'età media degli operatori e, quindi, con evidenti ripercussioni sull'attività operativa. Tutto ciò in danno della tutela della salute degli operatori e della sicurezza dei cittadini.

Su una materia così importante e delicata per la categoria e per il Paese, non possono prevalere concetti e metodi di attuazione soltanto di tipo ragionieristico, che vanno ad incidere negativamente sul delicato settore della sicurezza, trascinandolo in un processo di arretramento, sia per le garanzie degli operatori che per quelle dei cittadini.

Ciò premesso, si formulano le seguenti specifiche osservazioni rispetto alle eventuali ipotesi di schema di regolamento.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

- a) *Riteniamo penalizzante ed errato, per le ragioni indicate in premessa, la previsione di innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia, e di innalzamento dell'anzianità per la pensione anticipata. Fermo restando l'attuale limite ordinamentale, che non dovrà essere modificato in alternativa l'eventuale innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia potrebbe essere introdotta in forma volontaria e non obbligatoria.*
- b) *Riteniamo penalizzante ed errato l'applicazione anche per il nostro comparto dell'incremento legato alla speranza di vita, in ragione del fatto che la condizione psico-fisica degli operatori, che diminuisce con l'età, è requisito fondamentale per lo svolgimento delle attività operative. Il principio che lega l'incremento della speranza di vita all'età del pensionamento non dovrebbe trovare applicazione per il nostro Comparto, stante la delicata funzione e i delicati compiti operativi che vengono svolti dagli operatori.*
- c) *Riteniamo ingiusta e mortificante l'applicazione di penalizzazioni, previste per le pensioni anticipate, che obbligherebbero gli operatori ad una permanenza in servizio, pur avendo già raggiunto il limite di anzianità contributiva fissato per la pensione anticipata.*
- d) *Riteniamo ingiusto e penalizzante un eventuale intervento tendente alla riduzione della maggiorazione del periodo figurativo di servizio, che, allo stato attuale in relazione all'età di accesso in servizio (26/27 anni), pone gli operatori del Comparto nell'assurda condizione di non poter raggiungere il requisito di anzianità per la pensione anticipata.*
- e) *Riteniamo ingiusto che vi siano discriminazioni legate all'età anagrafica tra coloro che hanno già raggiunto il requisito della massima anzianità contributiva (80%). È, pertanto, necessario il mantenimento, del requisito di accesso previsto dall'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 165/1997 (53 anni e la massima anzianità contributiva), per tutti coloro che, alla data del 31.12.2011, hanno già maturato la prevista anzianità contributiva (80%), anche se il requisito anagrafico viene raggiunto dopo.*
- f) *Riteniamo necessario un ulteriore intervento correttivo sulle disposizioni legislative che fissano i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, legandoli per il nostro Comparto all'età massima prevista per il pensionamento. L'attuale previsione fissa i coefficienti di trasformazione all'età massima di anni 70 (Decreto Ministro Lavoro 15 maggio 2012, in vigore dall'1.1.2013), con la conseguenza che gli operatori del Comparto, che hanno la pensione di vecchiaia fissata ad un'età massima inferiore, risultano fortemente penalizzati. È indispensabile prevedere coefficienti di trasformazione specifici per gli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico e individuati sulla base dell'età massima per il pensionamento.*

Si allega, altresì, un ulteriore appunto riguardo la necessità di ulteriori interventi normativi correttivi concernenti invece l'attuale sistema previdenziale vigente all'interno del comparto sicurezza difesa e segnatamente con particolare riferimento al personale della polizia di stato.